



TESTI APPROVATI

P8_TA(2015)0381

Emissioni di determinati inquinanti atmosferici *I**

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 28 ottobre 2015, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici e che modifica la direttiva 2003/35/CE (COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD))¹

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Emendamento 2

**Proposta di direttiva
Considerando 2**

Testo della Commissione

(2) Il settimo programma d'azione per l'ambiente¹⁸ conferma l'obiettivo a lungo termine dell'Unione per la politica in materia di qualità dell'aria, ossia ottenere livelli di qualità dell'aria che non comportino impatti negativi o rischi **significativi** per la salute umana e l'ambiente; a tal fine raccomanda il pieno rispetto della legislazione vigente nell'Unione in materia di qualità dell'aria, il conseguimento degli obiettivi e delle azioni strategiche post-2020, il rafforzamento dell'impegno nei settori in cui la popolazione e gli ecosistemi sono esposti a livelli elevati di inquinanti atmosferici e il rafforzamento delle sinergie tra la legislazione nel settore della qualità dell'aria e gli obiettivi che l'Unione si è prefissa, in particolare in materia di

Emendamento

(2) Il settimo programma d'azione per l'ambiente¹⁸ conferma l'obiettivo a lungo termine dell'Unione per la politica in materia di qualità dell'aria, ossia ottenere livelli di qualità dell'aria che non comportino impatti negativi **significativi** o rischi **notevoli** per la salute umana e l'ambiente; a tal fine raccomanda il pieno rispetto della legislazione vigente nell'Unione in materia di qualità dell'aria, il conseguimento degli obiettivi e delle azioni strategiche post-2020, il rafforzamento dell'impegno nei settori in cui la popolazione e gli ecosistemi sono esposti a livelli elevati di inquinanti atmosferici e il rafforzamento delle sinergie tra la legislazione nel settore della qualità dell'aria e gli obiettivi che l'Unione si è prefissa, in particolare in materia di

¹ La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 61, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A8-0249/2015).

cambiamenti climatici e biodiversità.

cambiamenti climatici e biodiversità. *La politica agricola comune per il periodo 2014-2020 offre la possibilità agli Stati membri di contribuire alla qualità dell'aria con misure specifiche. La futura valutazione consentirà una migliore comprensione degli effetti di tali misure.*

¹⁸ Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 "Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta" COM(2012)0710 del 29.11.2012.

¹⁸ Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 "Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta" COM(2012)0710 del 29.11.2012.

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) Gli Stati membri e l'Unione sono parti della convenzione di Minamata sul mercurio del 2013, la quale è intesa a migliorare la salute umana e la tutela ambientale mediante la riduzione delle emissioni di mercurio da fonti esistenti e potenziali. La presente direttiva dovrebbe contribuire alla riduzione delle emissioni di mercurio nell'Unione, come previsto dalla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 28 gennaio 2005 dal titolo "Strategia comunitaria sul mercurio" e dalla convenzione di Minamata sul mercurio.

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) È auspicabile pertanto rivedere il regime di limiti di emissione nazionali istituito dalla direttiva 2001/81/CE per **garantirne la coerenza** rispetto **agli** impegni internazionali dell'Unione e degli Stati membri.

(6) È auspicabile pertanto rivedere il regime di limiti di emissione nazionali istituito dalla direttiva 2001/81/CE per **garantire il** rispetto **degli** impegni internazionali dell'Unione e degli Stati membri.

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 8

Testo della Commissione

(8) La presente direttiva dovrebbe altresì contribuire al conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria stabiliti dalla legislazione dell'Unione e all'attenuazione degli impatti dei cambiamenti climatici mediante la riduzione delle emissioni degli inquinanti climatici di breve durata, **nonché** al miglioramento della qualità dell'aria a livello mondiale.

Emendamento

(8) La presente direttiva dovrebbe altresì contribuire al conseguimento, ***in modo efficace rispetto ai costi***, degli obiettivi di qualità dell'aria stabiliti dalla legislazione dell'Unione e all'attenuazione degli impatti dei cambiamenti climatici mediante la riduzione delle emissioni degli inquinanti climatici di breve durata, ***oltre*** al miglioramento della qualità dell'aria a livello mondiale, ***e mediante sinergie più efficaci con la politica dell'Unione in materia di clima ed energia evitando altresì la duplicazione della legislazione esistente dell'Unione. La presente direttiva, in particolare, dovrebbe conformarsi all'evoluzione delle azioni in materia di cambiamenti climatici adottate a livello unionale e internazionale, compresi, sebbene non a titolo esclusivo, il quadro per le politiche dell'energia e del clima per il periodo dal 2020 al 2030 e un accordo globale, esaustivo e vincolante sui cambiamenti climatici.***

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) La presente direttiva dovrebbe contribuire altresì alla riduzione dei costi sanitari connessi all'inquinamento atmosferico nell'Unione, migliorando la qualità della vita dei cittadini dell'UE, nonché favorire il passaggio a un'economia verde.

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 8 ter (nuovo)

(8 ter) Al fine di ridurre le emissioni del settore dei trasporti marittimi, è opportuno garantire la piena e tempestiva attuazione dei limiti fissati dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO) e una rigorosa applicazione della direttiva 2012/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis}. Sono inoltre necessari ulteriori interventi di controllo delle emissioni prodotte dai trasporti marittimi. È opportuno che l'Unione e gli Stati membri valutino la possibilità di definire nuove zone di controllo delle emissioni e proseguano i lavori in seno all'IMO per ridurre ulteriormente le emissioni.

^{1bis} Direttiva 2012/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo (GU L 327 del 27.11.2012, pag. 1).

Emendamento 8

Proposta di direttiva Considerando 9

(9) Gli Stati membri dovrebbero rispettare gli impegni di riduzione delle emissioni stabiliti dalla presente direttiva per il 2020 e il 2030. Per garantire progressi concreti verso il conseguimento degli impegni per il 2030, gli Stati membri dovrebbero conseguire nel 2025 i livelli intermedi delle emissioni fissati sulla base di una traiettoria lineare tra i loro livelli di emissione per il 2020 e quelli stabiliti dagli impegni di riduzione delle emissioni per il 2030, a meno che ciò comporti costi sproporzionati. Qualora non sia possibile limitare le emissioni del 2025, è auspicabile che gli Stati membri ne

(9) Al fine di limitare le emissioni di inquinanti atmosferici e contribuire efficacemente al conseguimento dell'obiettivo dell'Unione di garantire livelli di qualità dell'aria che non comportino impatti negativi significativi o rischi notevoli per la salute, nonché ridurre i livelli e i depositi di inquinanti atmosferici acidificanti ed eutrofizzanti al di sotto dei carichi e dei livelli critici, la presente direttiva stabilisce impegni nazionali vincolanti di riduzione delle emissioni per il 2020, il 2025 e il 2030.

spieghino le ragioni nelle relazioni previste dalla presente direttiva.

Emendamento 9

Proposta di direttiva Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Per promuovere la realizzazione dei loro impegni nazionali di riduzione *e dei livelli intermedi* delle emissioni *all'insegna dell'efficacia dei costi*, è opportuno che gli Stati membri *siano autorizzati a tenere conto delle riduzioni di emissioni del traffico marittimo internazionale, se le emissioni di questo settore sono inferiori ai livelli che risulterebbero dal rispetto delle regole stabilite dal diritto dell'Unione, ivi compresi i limiti concernenti il tenore di zolfo dei combustibili stabilito dalla direttiva 1999/32/CE del Consiglio²¹. È auspicabile che gli Stati membri* possano rispettare congiuntamente i loro impegni *e i livelli intermedi delle emissioni* relativi al metano (CH₄), ricorrendo a tal fine alla decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²². Ai fini della verifica del rispetto dei loro limiti nazionali di emissione, dei loro obiettivi di riduzione delle emissioni e dei livelli *intermedi* delle emissioni, gli Stati membri potrebbero adeguare i loro inventari nazionali delle emissioni alla luce del miglioramento delle conoscenze scientifiche e delle metodologie relative alle emissioni. Qualora le condizioni stabilite nella presente direttiva non fossero soddisfatte, la Commissione potrebbe opporsi all'uso di questi meccanismi di flessibilità.

²¹ *Direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE (GU L 121 dell'11.5.1999, pag. 13).*

²² Decisione n. 406/2009/CE del

Emendamento

(11) Per promuovere la realizzazione ***efficace sotto il profilo dei costi*** dei loro impegni nazionali di riduzione delle emissioni, è opportuno che gli Stati membri possano rispettare congiuntamente i loro impegni relativi al metano (CH₄), ricorrendo a tal fine alla decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²². Ai fini della verifica del rispetto dei loro limiti nazionali di emissione, dei loro obiettivi di riduzione delle emissioni e dei livelli delle emissioni, gli Stati membri potrebbero adeguare i loro inventari nazionali delle emissioni alla luce del miglioramento delle conoscenze scientifiche e delle metodologie relative alle emissioni. Qualora le condizioni stabilite nella presente direttiva non fossero soddisfatte, la Commissione potrebbe opporsi all'uso ***da parte di uno Stato membro*** di questi meccanismi di flessibilità.

²² Decisione n. 406/2009/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136).

Emendamento 10

Proposta di direttiva Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Per rispettare i loro obblighi di riduzione delle emissioni e ***i livelli intermedi delle emissioni e*** contribuire efficacemente al conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria dell'Unione, è opportuno che gli Stati membri adottino e attuino un programma di controllo dell'inquinamento atmosferico nazionale. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero tenere conto della necessità di ridurre le emissioni in aree e agglomerazioni ***in cui le concentrazioni di inquinanti atmosferici sono molto elevate*** e/o in quelle che contribuiscono notevolmente all'inquinamento atmosferico in altre aree e agglomerazioni, anche in paesi vicini. A tal fine, è opportuno che i programmi di controllo dell'inquinamento atmosferico contribuiscano all'adeguata attuazione dei piani di qualità dell'aria ***attuati*** ai sensi dell'articolo 23 della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²³.

²³ Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (GU L 152 dell'11.6.2008, pag. 1).

Emendamento 11

Proposta di direttiva Considerando 13

Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136).

Emendamento

(12) Per rispettare i loro obblighi di riduzione delle emissioni e contribuire efficacemente al conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria dell'Unione, è opportuno che gli Stati membri adottino e attuino un programma di controllo dell'inquinamento atmosferico nazionale. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero tenere conto della necessità di ridurre le emissioni in aree e agglomerazioni ***interessate da eccessive*** concentrazioni di inquinanti atmosferici e/o in quelle che contribuiscono notevolmente all'inquinamento atmosferico in altre aree e agglomerazioni, anche in paesi vicini. A tal fine, è opportuno che i programmi ***nazionali*** di controllo dell'inquinamento atmosferico contribuiscano all'adeguata attuazione dei piani di qualità dell'aria ***adottati*** ai sensi dell'articolo 23 della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²³.

²³ Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (GU L 152 dell'11.6.2008, pag. 1).

Testo della Commissione

(13) Al fine di ridurre le emissioni di NH₃ e PM_{2,5} nell'atmosfera dai principali emettitori, è auspicabile che i programmi di controllo dell'inquinamento atmosferico prevedano misure applicabili al settore agricolo. ***In circostanze nazionali specifiche***, gli Stati membri dovrebbero poter applicare misure diverse da quelle stabilite nella presente direttiva ***purché tali misure alternative*** garantiscano un livello equivalente di prestazione ambientale.

Emendamento

(13) Al fine di ridurre le emissioni di NH₃, CH₄ e PM_{2,5} nell'atmosfera dai principali emettitori, è auspicabile che i programmi di controllo dell'inquinamento atmosferico prevedano misure applicabili al settore agricolo. ***Dette misure dovrebbero essere efficaci rispetto ai costi e fondarsi su informazioni e dati specifici, tenuto conto dei progressi scientifici e delle misure adottate in precedenza dagli Stati membri. È inoltre auspicabile elaborare linee guida sulle buone pratiche agricole per l'uso di NH₃, da condividere a livello di Unione, per cercare di ridurre tali emissioni.*** Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad applicare, ***in circostanze nazionali specifiche***, misure diverse da quelle stabilite nella presente direttiva ***che*** garantiscano un livello equivalente di prestazione ambientale.

Emendamento 12

**Proposta di direttiva
Considerando 13 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(13 bis) Al fine di ridurre le emissioni dei principali emettitori, i programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico dovrebbero includere misure applicabili a tutti i settori pertinenti, compresi l'agricoltura, l'industria, il trasporto su strada, le macchine mobili non stradali, il traffico marittimo interno e nazionale, il riscaldamento domestico e i solventi. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad applicare, in circostanze nazionali specifiche, misure diverse da quelle stabilite nella presente direttiva che garantiscano un livello equivalente di prestazione ambientale.

Emendamento 13

**Proposta di direttiva
Considerando 13 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(13 ter) Nell'adozione di misure da includere nei programmi nazionali di controllo dell'atmosfera applicabili al settore agricolo, gli Stati membri dovrebbero garantire che l'impatto sulle aziende agricole di piccole e medie dimensioni sia pienamente preso in considerazione e che tale impatto non comporti costi aggiuntivi significativi che non possono essere sostenuti da tali aziende. Il miglioramento della qualità dell'aria dovrebbe essere ottenuto mediante misure proporzionate che tutelino il futuro delle aziende agricole. I programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico dovrebbero assicurare un giusto equilibrio tra la zootecnia e il controllo dell'inquinamento.

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Considerando 13 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 quater) Le misure adottate nell'ambito dei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico per prevenire le emissioni di NH₃, CH₄ e PM_{2,5} nel settore agricolo dovrebbero essere ammissibili al sostegno finanziario a titolo, tra l'altro, dei fondi di sviluppo rurale, in particolare le misure messe in atto dalle piccole e medie aziende agricole che richiedono un cambiamento consistente delle pratiche seguite o investimenti ingenti, come ad esempio il pascolo estensivo, l'agro-ecologia, la digestione anaerobica per la produzione di biogas tramite l'uso di rifiuti agricoli e i sistemi di stabulazione a emissioni ridotte.

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) Per migliorare la qualità dell'aria, in particolare nelle zone urbane, i programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico dovrebbero includere misure di riduzione delle emissioni di ossidi di azoto e particolato in dette zone.

Emendamento 16

**Proposta di direttiva
Considerando 15 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(15 bis) Conformemente alla convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, e conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, è opportuno offrire ai cittadini un ampio accesso alla giustizia al fine di garantire l'efficace attuazione e applicazione della presente direttiva e contribuire a tutelare il diritto di vivere in un ambiente adeguato per la salute e il benessere personali.

Emendamento 17

**Proposta di direttiva
Considerando 15 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(15 ter) Per garantire l'efficacia della presente direttiva e delle misure adottate allo scopo di conseguire i suoi obiettivi sono necessarie ispezioni ambientali e vigilanza del mercato.

Emendamento 18

**Proposta di direttiva
Considerando 15 quater (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(15 quater) Nel valutare le sinergie tra le politiche dell'Unione in materia di qualità dell'aria e in materia di clima ed energia, la Commissione dovrebbe tenere conto dello studio dei Servizi di ricerca del Parlamento europeo "Qualità dell'aria – Valutazione d'impatto complementare sulle interazioni tra le politiche dell'Unione in materia di qualità dell'aria e in materia di clima ed energia".

Emendamento 123

Proposta di direttiva Considerando 20

Testo della Commissione

(20) È ***pertanto opportuno*** modificare la direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁶ al fine di garantire la coerenza di tale direttiva con la Convenzione di Aarhus del 1998 sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale.

²⁶ Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17).

Emendamento 19

Proposta di direttiva Considerando 21

Testo della Commissione

(21) Per tenere conto degli sviluppi tecnici,

Emendamento

(20) È ***necessario*** modificare la direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁶ al fine di garantire la coerenza di tale direttiva ***e della direttiva 2008/50/CE*** con la Convenzione di Aarhus del 1998 sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale.

²⁶ Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17).

Emendamento

(21) Per tenere conto degli sviluppi tecnici,

dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alle modifiche degli orientamenti in materia di trasmissione delle informazioni di cui all'allegato I, all'allegato III, parte 1, e agli allegati IV e V per adeguarli al progresso tecnico. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento 21

Proposta di direttiva Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

dovrebbe essere delegato alla Commissione, ***per un periodo di tempo determinato***, il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alle modifiche degli orientamenti in materia di trasmissione delle informazioni di cui all'allegato I, all'allegato III, parte 1, e agli allegati IV e V per adeguarli al progresso tecnico. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento

(26 bis) I paesi candidati e candidati potenziali dovrebbero allineare quanto più possibile le loro leggi nazionali alla presente direttiva.

Emendamento 22

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La presente direttiva intende limitare le emissioni atmosferiche degli inquinanti ad effetto acidificante ed eutrofizzante, dei precursori dell'ozono, del particolato primario e dei precursori del particolato secondario e di altri inquinanti atmosferici, contribuendo in tal modo:

a) all'obiettivo a lungo termine dell'Unione di raggiungere livelli di qualità dell'aria che non determinino impatti negativi significativi o rischi notevoli per la salute umana e l'ambiente,

in linea con gli orientamenti sulla qualità dell'aria pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità;

b) al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di biodiversità e di ecosistemi riducendo i livelli e i depositi di inquinanti atmosferici acidificanti ed eutrofizzanti e di altri inquinanti, compreso l'ozono al livello del suolo, al di sotto dei carichi e dei livelli critici;

c) al conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria stabiliti dagli atti legislativi dell'Unione;

d) alla mitigazione dell'impatto dei cambiamenti climatici riducendo le emissioni degli inquinanti climatici di breve durata e migliorando le sinergie con la politica dell'Unione in materia di clima ed energia.

La presente direttiva, in particolare, è allineata alle azioni in materia di cambiamenti climatici adottate a livello di Unione e internazionale e all'evoluzione di tali azioni, compresi, sebbene non a titolo esclusivo, il quadro per le politiche dell'energia e del clima per il periodo dal 2020 al 2030 e un accordo globale, omnicomprensivo e vincolante sui cambiamenti climatici.

Emendamento 131

Proposta di direttiva Articolo 3 - paragrafo 1 - punto 2

Testo della Commissione

2. "precursori dell'ozono": ossidi di azoto, composti organici volatili non metanici, **metano** e monossido di carbonio;

Emendamento

2. "precursori dell'ozono": ossidi di azoto, composti organici volatili non metanici e monossido di carbonio;

Emendamento 23

Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. "carico critico": stima quantitativa

dell'esposizione a uno o più inquinanti al di sotto della quale non si verificano, in base alle attuali conoscenze, effetti nocivi significativi su specifici elementi sensibili dell'ambiente;

Emendamento 24

**Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 3 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter. "livello critico": concentrazione di inquinanti nell'atmosfera o flussi verso i recettori al di sopra dei quali possono verificarsi, in base alle attuali conoscenze, effetti nocivi diretti su recettori quali esseri umani, piante, ecosistemi o materiali;

Emendamento 25

**Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 4 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. "ozono a livello del suolo": ozono nella parte più bassa della troposfera;

Emendamento 26

**Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 4 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

4 ter. "composti organici volatili" (COV): tutti i composti organici derivanti da attività umane, escluso il metano, che possono produrre ossidanti fotochimici reagendo con gli ossidi di azoto in presenza di radiazioni solari;

Emendamento 28

**Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 6 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. "limite nazionale di emissione":
quantità massima di una sostanza,
espressa in chilotonnellate, che può essere
emessa in uno Stato membro nell'arco di
un anno solare;

Emendamento 29

Proposta di direttiva **Articolo 3 – punto 9**

Testo della Commissione

Emendamento

9. "traffico marittimo internazionale": gli spostamenti in mare e nelle acque costiere di navi di qualsiasi bandiera, ad eccezione delle navi da pesca, che partono dal territorio di un paese e arrivano nel territorio di un altro paese;

soppresso

Emendamento 30

Proposta di direttiva **Articolo 3 – punto 12 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

12 bis. "politiche dell'Unione in materia di inquinamento atmosferico alla fonte": regolamenti o direttive che, indipendentemente dagli obblighi di cui a detti regolamenti o direttive, hanno l'obiettivo, in parte o meno, di ridurre le emissioni di biossido di zolfo (SO₂), ossidi di azoto (NO_x), composti organici volatili non metanici (COVNM), ammoniaca (NH₃), particolato (PM_{2,5}) e metano (CH₄), adottando misure di riduzione alla fonte, incluse almeno, tra l'altro, le riduzioni di emissioni ottenute da:

- la direttiva 94/63/CE^{1 bis};
- la direttiva 97/68/CE^{1 ter};
- la direttiva 98/70/CE^{1 quater};
- la direttiva 1999/32/CE^{1 quinquies};
- la direttiva 2009/126/CE^{1 sexies},

- la direttiva 2004/42/CE^{1 septies};
- la direttiva 2007/46/CE^{1 octies} e il regolamento (CE) n. 715/2007^{1 nonies};
- il regolamento (CE) n. 79/2009^{1 decies};
- il regolamento (CE) n. 595/2009^{1 undecies} e il regolamento (CE) n. 661/2009^{1 duodecies};
- la direttiva 2010/75/UE^{1 terdecies};
- il regolamento (UE) n. 167/2013^{1 quaterdecies};
- il regolamento (UE) n. 168/2013^{1 quindecies};
- la direttiva 2014/94/UE^{1 sexdecies}.

^{1bis} Direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 24).

^{1ter} Direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali (GU L 59 del 27.2.1998, pag. 1).

^{1quater} Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio (GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58).

^{1quinquies} Direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE (GU L 121 dell'11.5.1999, pag. 13).

Isexies **Direttiva 2009/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 36).**

Isepties **Direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 87).**

Iocties **Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).**

Inonies **Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 5 ed EUR 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1).**

Idecies **Regolamento (CE) n. 79/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativo all'omologazione di veicoli a motore alimentati a idrogeno e che modifica la direttiva 2007/46/CE (GU L 35 del 4.2.2009, pag. 32).**

Iundecies **Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva**

2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1).

Iduodecies Regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1).

Iterdecies Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

Iquaterdecies Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1).

Iquindecies Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52).

Isexdecies Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (GU L 307 del 28.10.2014, pag. 1).

Emendamento 31

Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

12 ter. "pubblico interessato", il pubblico interessato o potenzialmente interessato dalle emissioni di inquinanti atmosferici o avente un interesse nelle stesse; ai fini della presente definizione sono ritenute

avere un interesse le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente, le organizzazioni dei consumatori, le organizzazioni che rappresentano gli interessi dei gruppi vulnerabili e altri organismi sanitari pertinenti che soddisfano i requisiti stabiliti dalla legislazione nazionale.

Emendamento 32

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri riducono le loro emissioni annue antropogeniche di biossido di zolfo (SO₂), ossidi di azoto (NO_x), composti organici volatili non metanici (NMVOC), ammoniaca (NH₃), particolato (PM_{2,5}) e **metano (CH₄)** conformemente agli impegni nazionali di riduzione delle emissioni applicabili dal 2020 e dal 2030, come indicato all'allegato II.

Emendamento

1. Gli Stati membri riducono, **come minimo**, le loro emissioni annue antropogeniche di biossido di zolfo (SO₂), ossidi di azoto (NO_x), composti organici volatili non metanici (COVNM), ammoniaca (NH₃), particolato (PM_{2,5}) conformemente agli impegni nazionali di riduzione delle emissioni applicabili dal 2020, **2025** e 2030, come indicato all'allegato II.

Emendamento 33

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Gli Stati membri riducono, come minimo, le loro emissioni annue antropogeniche di metano (CH₄), ad eccezione delle emissioni enteriche di metano prodotte dai ruminanti, conformemente agli impegni nazionali di riduzione delle emissioni applicabili dal 2030, come indicato all'allegato II.

Emendamento 34

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

2. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri **adottano tutte le misure necessarie che non comportino costi sproporzionati per limitare nel 2025 le loro emissioni antropogeniche di SO₂, NO_x, COVMC, NH₃, PM_{2,5} e CH₄. I livelli di queste emissioni saranno fissati sulla base dei combustibili venduti, secondo una traiettoria lineare di riduzione stabilita tra i loro livelli di emissione per il 2020 e i livelli di emissione definiti dagli** impegni nazionali di riduzione delle emissioni **per il 2030.**

Emendamento 35

**Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3 – parte introduttiva**

Testo della Commissione

3. Le seguenti emissioni non vengono **contabilizzate ai** fini della conformità con **i paragrafi 1 e 2:**

Emendamento 36

**Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera d**

Testo della Commissione

d) emissioni prodotte dal traffico marittimo internazionale, **fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 1.**

Emendamento 37

**Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Al fine di rispettare i livelli intermedi delle emissioni stabiliti per il 2025 ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, e gli impegni nazionali di riduzione delle emissioni, indicati all'allegato II, applicabili a

Emendamento

2. Gli Stati membri **forniscono, nelle relazioni trasmesse alla Commissione conformemente all'articolo 9, aggiornamenti sui progressi compiuti verso il conseguimento dei rispettivi** impegni nazionali di riduzione delle emissioni.

Emendamento

3. Le seguenti emissioni non vengono **considerate ai** fini della conformità con **il paragrafo 1:**

Emendamento

d) emissioni prodotte dal traffico marittimo internazionale.

Emendamento

soppresso

partire dal 2030 per i NOx, l'SO2 e il PM2,5, gli Stati membri possono dedurre le riduzioni delle emissioni di NOx, SO2 e PM2,5 ottenute nel settore del traffico marittimo internazionale dalle emissioni di NOx, SO2 e PM2,5 provenienti da altre fonti nel corso dello stesso anno, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a) le riduzioni delle emissioni si verificano nelle zone marittime che fanno parte delle acque territoriali degli Stati membri, delle zone economiche esclusive o delle zone di controllo dell'inquinamento se tali zone sono state istituite;

b) gli Stati membri hanno adottato e attuato misure di monitoraggio e ispezione efficaci per garantire un corretto funzionamento di tale flessibilità;

c) hanno attuato misure per ridurre le emissioni di NOx, SO2 e PM2,5 dovute al traffico marittimo internazionale rispetto ai livelli di emissioni che risulterebbero dal rispetto delle norme dell'Unione applicabili alle emissioni di NOx, SO2 e PM2,5 e hanno quantificato in modo adeguato le riduzioni aggiuntive delle emissioni derivanti da queste misure;

d) non hanno dedotto più del 20% delle riduzioni delle emissioni di NOx, SO2 e PM2,5 calcolate conformemente alla lettera c), purché la deduzione non comporti l'inosservanza degli impegni nazionali di riduzione delle emissioni per il periodo 2020 di cui all'allegato II.

Emendamento 38

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri possono attuare congiuntamente i loro impegni di riduzione delle emissioni di metano *e i livelli intermedi delle emissioni* di cui all'allegato II, a condizione di soddisfare le condizioni seguenti:

Emendamento

2. Gli Stati membri possono attuare congiuntamente i loro impegni di riduzione delle emissioni di metano di cui all'allegato II, a condizione di soddisfare le condizioni seguenti:

Emendamento 39

Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri possono istituire inventari nazionali di emissione adattati per l'SO₂, i NO_x, l'NH₃, i COVNM e il PM_{2,5} conformemente all'allegato IV qualora l'applicazione di metodi perfezionati di inventario delle emissioni, ***alla luce del progresso*** delle conoscenze scientifiche, ***determini una violazione dei*** loro impegni nazionali di riduzione delle emissioni ***o dei loro livelli intermedi delle emissioni.***

Emendamento 40

Proposta di direttiva Articolo 5, paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri che intendono applicare ***i paragrafi 1, 2 e 3*** ne informano la Commissione entro il ***30 settembre*** dell'anno che precede l'anno della comunicazione in questione, precisando gli inquinanti e i settori interessati, nonché, se disponibile, la portata dell'impatto sugli inventari nazionali delle emissioni.

Emendamento 41

Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione

5. La Commissione, assistita dall'Agenzia europea per l'ambiente, esamina e valuta se l'uso ***dei meccanismi*** di flessibilità per un determinato anno soddisfa i requisiti e i criteri applicabili.

Emendamento

3. Gli Stati membri possono istituire inventari nazionali di emissione adattati per l'SO₂, i NO_x, l'NH₃, i COVNM e il PM_{2,5} conformemente all'allegato IV qualora l'applicazione di metodi perfezionati di inventario delle emissioni, ***aggiornati allo stato*** delle conoscenze scientifiche, ***non rispetti i*** loro impegni nazionali di riduzione delle emissioni.

Emendamento

4. Gli Stati membri che intendono applicare ***meccanismi di flessibilità di cui alla presente direttiva*** ne informano la Commissione entro il ***31 dicembre*** dell'anno che precede l'anno della comunicazione in questione, precisando gli inquinanti e i settori interessati, nonché, se disponibile, la portata dell'impatto sugli inventari nazionali delle emissioni.

Emendamento

5. La Commissione, assistita dall'Agenzia europea per l'ambiente, esamina e valuta se l'uso ***di un meccanismo*** di flessibilità ***o adeguamento*** per un determinato anno soddisfa i requisiti e i criteri applicabili.

Emendamento 42

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione

Se la Commissione non solleva obiezioni entro **nove** mesi a decorrere dalla data di ricezione della relazione di cui all'articolo 7, paragrafi 4, 5 e 6, lo Stato membro interessato considera che l'uso della flessibilità applicata sia stato accettato e sia valido per tale anno. Se ritiene che l'uso di un meccanismo di flessibilità non sia conforme alle disposizioni e ai criteri applicabili, la Commissione adotta una decisione e informa gli Stati membri che non può accettare il meccanismo di flessibilità in questione.

Emendamento

Se la Commissione non solleva obiezioni entro **sei** mesi a decorrere dalla data di ricezione della relazione di cui all'articolo 7, paragrafi 5 e 6, lo Stato membro interessato considera che l'uso della flessibilità applicata sia stato accettato e sia valido per tale anno. Se ritiene che l'uso di un meccanismo di flessibilità non sia conforme alle disposizioni e ai criteri applicabili, la Commissione, **entro nove mesi a decorrere dalla data di ricezione della relazione di cui sopra**, adotta una decisione e informa gli Stati membri che non può accettare il meccanismo di flessibilità in questione. **La decisione è accompagnata da una motivazione.**

Emendamento 43

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. La Commissione può adottare atti di esecuzione **per specificare le** modalità d'uso **dei meccanismi** di flessibilità di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 14.

Emendamento

6. La Commissione può adottare atti di esecuzione per **specificando dettagliate** modalità d'uso **di un meccanismo** di flessibilità di cui ai paragrafi 2 e 3, conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 14.

Emendamento 44

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri elaborano e adottano un programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico in conformità dell'allegato III, parte 2, al fine di limitare le loro emissioni **antropiche**

Emendamento

1. Gli Stati membri elaborano e adottano un programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico in conformità dell'allegato III, parte 2, al fine di limitare le loro emissioni annue a norma

annue a norma dell'articolo 4.

dell'articolo 4 *e di conseguire gli obiettivi della presente direttiva a norma dell'articolo 1.*

Emendamento 45

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) considerano il rapporto costo/efficacia delle misure di riduzione delle emissioni e tengono conto delle riduzioni delle emissioni conseguite o, se lo Stato membro dà priorità alle misure di riduzione delle emissioni, conseguibili applicando la normativa esistente dell'Unione;

Emendamento 46

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a ter) danno priorità a misure politiche specifiche che mirano a ridurre i rischi per la salute dei gruppi vulnerabili di persone e garantire il rispetto dell'obiettivo di riduzione dell'esposizione stabilito in conformità della direttiva 2008/50/CE, allegato XIV, sezione B;

Emendamento 47

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) *tengono conto della necessità di ridurre* le emissioni di inquinanti atmosferici per conseguire gli obiettivi di qualità dell'aria nei loro territori e, se del caso, negli Stati membri limitrofi;

b) *riducono* le emissioni di inquinanti atmosferici per conseguire gli obiettivi di qualità dell'aria nei loro territori, *in particolare il rispetto dei valori limite a norma della direttiva 2008/50/CE*, e, se del caso, negli Stati membri limitrofi;

Emendamento 48

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) quantificano le riduzioni supplementari di emissioni necessarie a raggiungere, entro il 2030, livelli di qualità dell'aria ambiente pari o inferiori a quelli raccomandati dall'Organizzazione mondiale della sanità;

Emendamento 49

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b ter) quantificano le riduzioni supplementari di emissioni necessarie a raggiungere i carichi e i livelli critici per la tutela dell'ambiente entro il 2030;

Emendamento 50

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b quater) individuano le misure opportune per conseguire gli obiettivi di cui alle lettere b bis) e b ter).

Emendamento 51

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) sostengono, con l'ausilio di incentivi fiscali, lo spostamento degli investimenti verso tecnologie pulite ed efficienti nonché verso una produzione sostenibile;

Emendamento 52

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c ter) valutano fino a che punto le diverse regioni geografiche nazionali presentano esigenze e difficoltà differenti nel combattere l'inquinamento atmosferico;

Emendamento 53

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) garantiscono che le pertinenti autorità competenti monitorino l'efficacia delle misure introdotte dagli Stati membri per rispettare la presente direttiva e, se del caso, siano autorizzate a intervenire.

Emendamento 124

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. La Commissione garantisce che tutte le politiche dell'UE in materia di inquinamento atmosferico alla fonte siano idonee allo scopo e contribuiscano al conseguimento degli obiettivi dell'UE sulla qualità dell'aria.

A tal fine, la Commissione e gli Stati membri raggiungono immediatamente un accordo sulla nuova proposta di regolamento concernente le emissioni in condizioni reali di guida, attualmente all'esame.

Il nuovo metodo di prova per l'omologazione si applica al più tardi entro il 2017 e garantisce che gli inquinanti come i NOx e il particolato (PM2,5 e PM10) siano limitati efficacemente in virtù di fattori di

conformità necessari a rappresentare condizioni reali di guida. I nuovi test sono indipendenti e trasparenti.

Tali fattori di conformità sono rigorosi e quantificati per rappresentare esclusivamente l'incertezza della procedura di test sulle emissioni in condizioni reali di guida.

Emendamento 55

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. Gli Stati membri stabiliscono un sistema di ispezioni ambientali ordinarie e straordinarie, di vigilanza del mercato e di segnalazione pubblica delle fonti mobili e fisse per garantire l'efficacia delle politiche e delle misure nell'ottenere riduzioni delle emissioni in condizioni reali di funzionamento.

*Entro il ... * la Commissione presenta una proposta legislativa per un sistema europeo di prove di vigilanza in condizioni d'uso e di segnalazione pubblica delle norme in materia di emissioni per i veicoli utilitari leggeri, gestito dalla pertinente autorità competente, per verificare che i veicoli e i motori siano conformi alle norme Euro 6 per tutto il loro ciclo di utilizzo.*

** GU: si prega di inserire la data (due anni dalla data di recepimento della presente direttiva).*

Emendamento 56

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Gli Stati membri possono sostenere la progressiva eliminazione delle fonti di emissione minore incoraggiando la

sostituzione, nel settore dei trasporti e della fornitura di combustibile, dei tubi flessibili porosi con tecnologie che utilizzano tubi flessibili con emissioni pari a zero.

Emendamento 57

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione

b) gli Stati membri decidono di utilizzare **uno dei meccanismi** di flessibilità di cui all'articolo 5.

Emendamento

b) gli Stati membri decidono di utilizzare **un meccanismo** di flessibilità di cui all'articolo 5.

Emendamento 58

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

I programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico precisano se gli Stati membri intendono utilizzare un meccanismo di flessibilità di cui all'articolo 5.

Emendamento 59

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. In conformità con la pertinente legislazione dell'Unione, gli Stati membri consultano **il pubblico e** le autorità competenti che, per le loro responsabilità ambientali specifiche in materia di inquinamento, qualità e gestione dell'aria a tutti i livelli, saranno probabilmente **chiamati** ad attuare i programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico, sui rispettivi progetti di programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico e **eventuali** aggiornamenti **di rilievo**, prima del loro completamento. **Se del caso, saranno organizzate**

Emendamento

5. In conformità con la pertinente legislazione dell'Unione, gli Stati membri consultano le autorità competenti che, per le loro responsabilità ambientali specifiche in materia di inquinamento, qualità e gestione dell'aria a tutti i livelli, saranno probabilmente **chiamate** ad attuare i programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico, sui rispettivi progetti di programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico e **su tutti gli** aggiornamenti, prima del loro completamento. **Tali consultazioni includono le pertinenti autorità locali o**

consultazioni transfrontaliere, in conformità con la pertinente legislazione dell'Unione.

regionali responsabili dell'attuazione delle politiche di riduzione delle emissioni in zone e/o agglomerati specifici e non escludono zone e/o agglomerati situati in almeno due Stati membri.

Emendamento 60

**Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 5 – comma 1 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Conformemente al pertinente diritto dell'Unione, gli Stati membri garantiscono che il pubblico interessato sia consultato in una fase iniziale dell'elaborazione e della revisione dei progetti di programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico e in ogni eventuale aggiornamento di tali programmi, prima del loro completamento. Se del caso, sono organizzate consultazioni transfrontaliere in conformità con la pertinente legislazione dell'Unione, in particolare l'articolo 25 della direttiva 2008/50/CE.

Emendamento 61

**Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 5 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Gli Stati membri nominano un loro organismo specializzato indipendente per condurre una revisione dei progetti di programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico con l'obiettivo di valutare l'accuratezza delle informazioni e l'adeguatezza delle politiche e delle misure in essi stabilite. L'esito di tale revisione è divulgato prima della pubblicazione del progetto di programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico onde agevolare l'effettiva partecipazione del pubblico.

Emendamento 62

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 6 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione fornisce orientamenti su misure di riduzione delle emissioni non contemplate dall'allegato III, parte 1, compresi il riscaldamento domestico e il trasporto su strada, che gli Stati membri possono includere nei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico.

Emendamento 63

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

8. La Commissione ***può elaborare*** linee guida in merito all'elaborazione e all'attuazione dei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico.

8. La Commissione ***elabora*** linee guida in merito all'elaborazione e all'attuazione dei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico.

Emendamento 64

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 9

Testo della Commissione

Emendamento

9. Mediante atti di esecuzione, la Commissione ***può*** altresì ***specificare*** il formato dei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico e ***fornire*** le informazioni necessarie. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 14.

9. Mediante atti di esecuzione, la Commissione ***specifica*** altresì il formato dei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico e ***fornisce*** le informazioni necessarie. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 14.

Emendamento 65

Proposta di direttiva

Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 6 bis

Fondo "Aria pulita"

La Commissione agevola l'accesso al sostegno finanziario per contribuire a garantire l'adozione di misure adeguate volte a rispettare gli obiettivi della presente direttiva.

Tale sostegno comprende i finanziamenti disponibili, fra l'altro, nel quadro:

a) dei finanziamenti all'agricoltura, compresi quelli disponibili nel contesto della politica agricola comune 2014-2020 quale modificata dalla revisione intermedia del 2017 per includere il concetto di qualità dell'aria quale bene pubblico, con particolare riferimento all'ammoniaca ovvero al metano, o a entrambi, in modo da offrire agli Stati membri e alle autorità regionali o locali pertinenti l'opportunità di contribuire a ridurre le emissioni con provvedimenti specifici nonché assistenza per procedere in tal senso;

b) dei futuri programmi di lavoro nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione – Orizzonte 2020;

c) dei fondi strutturali e di investimento europei;

d) degli strumenti di finanziamento per l'ambiente e l'azione per il clima, come LIFE;

e) di qualunque combinazione dei precedenti.

La Commissione assicura che le procedure di finanziamento siano semplici, trasparenti e accessibili ai diversi livelli di governo.

La Commissione valuta la possibilità di istituire uno sportello unico presso il quale le entità possano facilmente reperire informazioni sui fondi disponibili e sulle procedure relative all'accesso ai progetti che riguardano le questioni in materia di inquinamento atmosferico.

Emendamento 67

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri che applicano i meccanismi di flessibilità di cui all'articolo 5, paragrafo 1, includono le seguenti informazioni nella relazione d'inventario per l'anno interessato:

a) la quantità di emissioni di NO_x, SO₂ e PM_{2,5} che si sarebbe registrata in assenza di una zona di controllo delle emissioni;

b) il livello di riduzione delle emissioni ottenuto nella parte di zona di controllo delle emissioni dello Stato membro in questione, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c);

c) la misura in cui applicano questi meccanismi di flessibilità;

d) qualsiasi altro dato che gli Stati membri ritengono opportuno per consentire alla Commissione, assistita dall'Agenzia europea per l'ambiente, di effettuare una valutazione completa delle condizioni in cui la flessibilità è stata attuata.

Emendamento

soppresso

Emendamento 68

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Gli Stati membri elaborano gli inventari delle emissioni, compresi gli inventari adattati delle emissioni, le proiezioni delle emissioni e la relazione d'inventario **in conformità dell'**allegato IV.

Emendamento

7. Gli Stati membri elaborano gli inventari delle emissioni, compresi, **se del caso**, gli inventari adattati delle emissioni, le proiezioni delle emissioni e la relazione d'inventario **conformemente all'**allegato IV.

Emendamento 69

Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri **provvedono, se**

Emendamento

1. Gli Stati membri **monitorano gli** impatti

possibile, al monitoraggio degli impatti negativi dell'inquinamento atmosferico sugli ecosistemi, conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato V.

negativi dell'inquinamento atmosferico sugli ecosistemi, conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato V.

Emendamento 70

Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. ***Laddove opportuno***, gli Stati membri coordinano il monitoraggio degli impatti dell'inquinamento atmosferico con altri programmi di monitoraggio istituiti ai sensi della legislazione dell'Unione, tra cui la direttiva 2008/50/CE e la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁰.

³⁰ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1)

Emendamento

2. Gli Stati membri coordinano il monitoraggio degli impatti dell'inquinamento atmosferico con altri programmi di monitoraggio istituiti ai sensi della legislazione dell'Unione, tra cui la direttiva 2008/50/CE e la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁰.

³⁰ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1)

Emendamento 71

Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. ***Ogni due anni*** gli Stati membri trasmettono il loro programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico alla Commissione [***entro tre mesi dalla data di cui all'articolo 17 che deve essere inserita dall'OPOCE***] e i relativi aggiornamenti.

Emendamento

1. Gli Stati membri trasmettono il loro programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico alla Commissione ***entro ...**** e i relativi aggiornamenti ***ogni due anni***.

**** GU: si prega di inserire la data corrispondente a sei mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.***

Emendamento 72

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Se un programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico è aggiornato a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, lo Stato membro interessato ***ne informa la*** Commissione entro due mesi.

Emendamento

Se un programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico è aggiornato a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, lo Stato membro interessato ***comunica il programma aggiornato alla*** Commissione entro due mesi.

Emendamento 73

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

2. A partire dal 2017 gli Stati membri comunicano i rispettivi inventari nazionali delle emissioni, le proiezioni delle emissioni, gli inventari delle emissioni geograficamente disaggregati, le relazioni e gli inventari sulle grandi fonti puntuali di cui all'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3 e, se del caso, all'articolo 7, paragrafi 4, 5 e 6, alla Commissione e all'Agenzia europea per l'ambiente, secondo il calendario di cui all'allegato I.

Emendamento

2. A partire dal 2017 gli Stati membri comunicano i rispettivi inventari nazionali delle emissioni, le proiezioni delle emissioni, gli inventari delle emissioni geograficamente disaggregati, le relazioni e gli inventari sulle grandi fonti puntuali di cui all'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3 e, se opportuno, di cui all'articolo 7, paragrafi 5 e 6, alla Commissione e all'Agenzia europea per l'ambiente, secondo il calendario di cui all'allegato I.

Emendamento 134

Proposta di direttiva

Articolo 9 - paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri comunicano le loro emissioni e proiezioni nazionali per il CH4 conformemente al regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio³¹.

Emendamento

soppresso

³¹ ***Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre***

informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13).

Emendamento 74

Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione

4. La Commissione, assistita dall'Agenzia europea per l'ambiente e dagli Stati membri, rivede periodicamente i dati dell'inventario delle emissioni nazionali. Questo esame prevede:

Emendamento

4. La Commissione, assistita dall'Agenzia europea per l'ambiente e dagli Stati membri, rivede periodicamente i dati dell'inventario delle emissioni nazionali *e i programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico*. Questo esame prevede:

Emendamento 75

Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) controlli tesi a verificare che i programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico soddisfino le prescrizioni di cui all'articolo 6.

Emendamento 76

Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

I risultati dell'esame della Commissione sono resi pubblici, conformemente all'articolo 11.

Emendamento 77

Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. La Commissione **trasmette, almeno** ogni **cinque anni**, una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio **in merito ai progressi compiuti nell'attuazione della direttiva, compresa una valutazione del suo contributo al conseguimento degli obiettivi della** presente direttiva.

Emendamento

1. La Commissione **presenta**, ogni **30 mesi a decorrere da ...***, una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio **sull'attuazione della presente direttiva. A tal fine la Commissione valuta:**

a) il suo contributo e gli sforzi degli Stati membri nell'ottica di conseguire gli obiettivi della presente direttiva;

b) i progressi nella riduzione delle emissioni di inquinanti atmosferici fino al 2025 e al 2030;

c) i progressi compiuti nel conseguire gli obiettivi di lungo periodo dei propositi relativi alla qualità dell'aria di cui al settimo programma d'azione per l'ambiente;

d) se sono stati superati i carichi e i livelli critici nonché i valori guida dell'inquinamento atmosferico dell'Organizzazione mondiale della sanità; e

e) l'assorbimento da parte degli Stati membri dei finanziamenti UE disponibili, laddove tali finanziamenti siano stati utilizzati per ottenere una riduzione dell'inquinamento atmosferico.

***GU: si prega di inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva.**

Emendamento 78

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Nel riferire in merito alle riduzioni delle emissioni degli Stati membri per l'anno 2020, 2025 e 2030, la Commissione fornisce, se del caso, le ragioni di un mancato conseguimento degli obiettivi.

Emendamento 79

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Laddove la relazione indichi che gli Stati membri non sono in grado di conformarsi alla legislazione dell'Unione e ai valori limite per la qualità dell'aria previsti dalla direttiva 2008/50/CE, la Commissione:

a) valuta se il mancato conseguimento deriva da un'inefficace politica dell'Unione in materia di inquinamento atmosferico alla fonte, compresa la relativa attuazione a livello di Stati membri,

b) si consulta con il comitato di cui all'articolo 14 e stabilisce se occorre una nuova legislazione relativa alle fonti e, se del caso, presenta proposte legislative onde garantire il rispetto degli obiettivi della presente direttiva. Qualsiasi proposta in questo senso è supportata da una solida valutazione d'impatto e tiene conto dei dati scientifici più recenti.

Emendamento 80

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione *riferisce comunque secondo queste modalità per l'anno 2025, trasmettendo informazioni anche sul conseguimento dei livelli intermedi delle emissioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e sulle ragioni dell'eventuale mancato conseguimento degli obiettivi.* Stabilisce *inoltre* l'esigenza di ulteriori interventi tenendo conto *anche* degli impatti settoriali dell'attuazione.

Sulla base di tali relazioni, la Commissione, insieme agli Stati membri, stabilisce l'esigenza di ulteriori interventi, anche a livello nazionale, tenendo altresì conto degli impatti settoriali dell'attuazione.

Emendamento 81

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le relazioni di cui al paragrafo 1 **possono contenere** la valutazione dell'impatto ambientale e socioeconomico della presente direttiva.

Emendamento

2. Le relazioni di cui al paragrafo 1 **contengono** la valutazione dell'impatto **sanitario**, ambientale e socioeconomico della presente direttiva, **ivi compresi l'impatto sui sistemi sanitari degli Stati membri e i costi di una mancata attuazione. La Commissione mette a disposizione del pubblico tali relazioni.**

Emendamento 152

**Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. La Commissione effettua anche una valutazione d'impatto sul mercurio (Hg) prima che sia stabilito un obiettivo nazionale di riduzione delle emissioni e, se del caso, presenta una nuova proposta legislativa.

Emendamento 82

**Proposta di direttiva
Articolo 10 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 10 bis

Forum europeo "Aria pulita"

La Commissione istituisce un Forum europeo "Aria pulita" inteso a facilitare un'attuazione coordinata del programma "Aria pulita" e a riunire, ogni due anni, tutti i soggetti interessati, incluse le autorità competenti degli Stati membri a tutti i livelli pertinenti, la Commissione, l'industria, la società civile e la comunità scientifica. Il Forum "Aria pulita" sovrintende alla formulazione di orientamenti concernenti l'elaborazione e l'attuazione di programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico, all'evoluzione dei percorsi di riduzione delle emissioni, inclusa la valutazione

degli obblighi di comunicazione.

Emendamento 83

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) i progressi compiuti dagli Stati membri nel conseguire gli obiettivi vincolanti specifici per paese in materia di inquinamento atmosferico per ciascuna sostanza inquinante e relativi al 2025 e al 2030;

Emendamento 84

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b ter) i risultati dell'esame di cui all'articolo 9, paragrafo 4.

Emendamento 85

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri provvedono affinché il pubblico interessato abbia accesso a procedure giudiziarie o amministrative per contestare atti e omissioni compiuti dalle autorità competenti o da privati in violazione della presente direttiva.

Tali procedure offrono rimedi adeguati ed effettivi, ivi compresi, se opportuno, provvedimenti provvisori, e sono giuste, eque, rapide e non eccessivamente costose.

Gli Stati membri garantiscono la messa a disposizione del pubblico di informazioni sulle modalità di accesso a tali procedure e prendono in considerazione l'introduzione di appositi meccanismi di

assistenza diretti ad eliminare o ridurre gli ostacoli finanziari o gli altri ostacoli all'accesso alla giustizia.

Emendamento 127

Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. In base alle relazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, la Commissione, per quanto riguarda l'NH₃, valuta gli attuali impegni nazionali giuridicamente vincolanti in materia di riduzione delle emissioni sulla stregua dei dati scientifici più recenti, tenendo conto dei risultati ottenuti dagli Stati membri nell'ambito della direttiva 2001/81/CE e del protocollo della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, del 1979, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico.

Entro il 2022 la Commissione valuta i progressi realizzati nell'adempimento degli impegni ai sensi della presente direttiva, tenendo conto, in particolare:

a) del documento d'orientamento dell'UNECE relativo alla prevenzione e alla riduzione delle emissioni di ammoniaca, del codice quadro dell'UNECE in materia di buone pratiche agricole per ridurre le emissioni di ammoniaca, quale rivisto nel 2014, e delle migliori tecniche disponibili (BAT) ai sensi dell'articolo 3, punto 10, della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

b) delle misure agroambientali nel quadro della politica agricola comune;

c) delle revisioni degli atti legislativi pertinenti in materia di qualità dell'aria, ivi compresi quelli di cui all'articolo 3, punto 12 bis, della presente direttiva.

Se del caso, la Commissione presenta proposte legislative sugli obiettivi per il

periodo successivo al 2030 al fine di migliorare le norme sulla qualità dell'aria.

Emendamento 86

Proposta di direttiva Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 11 bis

Sulla base delle relazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, la Commissione riesamina la presente direttiva entro il 2025 nell'ottica di salvaguardare i progressi verso il conseguimento dei livelli di qualità dell'aria raccomandati dall'Organizzazione mondiale della sanità nonché la visione a lungo termine quale indicata nel settimo programma d'azione per l'ambiente. Nello specifico, la Commissione propone, se del caso e tenendo conto dei progressi scientifici e tecnologici, modifiche agli impegni nazionali di riduzione delle emissioni di cui all'allegato II.

In base alle relazioni periodiche di cui all'articolo 10, paragrafo 1, la Commissione prende in esame misure volte a ridurre le emissioni generate dal trasporto marittimo internazionale, in particolare nelle acque territoriali e nelle zone economiche esclusive degli Stati membri, e, se del caso, presenta una proposta legislativa.

Emendamento 87

Proposta di direttiva Articolo 12

Testo della Commissione

Emendamento

L'Unione e gli Stati membri, secondo il caso, perseguono la cooperazione bilaterale e multilaterale con i paesi terzi e il coordinamento all'interno delle pertinenti organizzazioni internazionali, tra cui il

L'Unione e gli Stati membri, secondo il caso, perseguono la cooperazione bilaterale e multilaterale con i paesi terzi e il coordinamento all'interno delle pertinenti organizzazioni internazionali, tra cui il

programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP), la Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa (UNECE), l'Organizzazione marittima internazionale (OMI) e l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO), anche attraverso lo scambio di informazioni in materia di ricerca e sviluppo tecnico e scientifico, con l'obiettivo di migliorare le basi su cui si fondano le riduzioni delle emissioni.

programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP), la Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa (UNECE), ***l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO)***, l'Organizzazione marittima internazionale (OMI) e l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO), anche attraverso lo scambio di informazioni in materia di ricerca e sviluppo tecnico e scientifico, con l'obiettivo di migliorare le basi su cui si fondano le riduzioni delle emissioni. ***Gli Stati membri svolgono consultazioni transfrontaliere sulle minacce reciproche rappresentate dalle emissioni prodotte nelle zone industriali adiacenti tra paesi e gli Stati membri interessati elaborano piani comuni di eliminazione o riduzione di tali emissioni.***

Emendamento 88

Proposta di direttiva Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. ***La delega di*** potere di cui ***agli articoli*** 6, paragrafo 7, articolo 7, paragrafo 9 e articolo 8, paragrafo 3, è ***conferita*** alla Commissione per un periodo di ***tempo indeterminato dalla data dell'entrata in vigore della presente direttiva.***

Emendamento

2. ***Il*** potere di ***adottare gli atti delegati di*** cui ***all'articolo*** 6, paragrafo 7, articolo 7, paragrafo 9 e articolo 8, paragrafo 3, è ***conferito*** alla Commissione per un periodo di ***5 anni a decorrere da...**** ***La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.***

**** GU: si prega di inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva.***

Emendamento 89

Proposta di direttiva Articolo 15

Testo della Commissione

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e adottano tutti le misure necessarie per garantirne l'attuazione. **Le** sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e adottano tutti le misure necessarie per garantirne l'attuazione. **Tali** sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. **Gli Stati membri notificano le predette misure alla Commissione entro ...* e provvedono poi a notificarle immediatamente le eventuali modifiche successive.**

*** GU: si prega di inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva.**

Emendamento 90

**Proposta di direttiva
Articolo 15 – comma 1 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri non trasferiscono l'onere del controllo di conformità ad autorità che non dispongono dei poteri strategici per conformarsi alle prescrizioni della direttiva.

Emendamento 125

**Proposta di direttiva
Articolo 16 – parte introduttiva**

Testo della Commissione

Emendamento

Nell'allegato I della direttiva 2003/35/CE è **aggiunta la seguente lettera g):**

Nell'allegato I della direttiva 2003/35/CE **sono aggiunte le seguenti lettere g) e h):**

Emendamento 126

**Proposta di direttiva
Articolo 16 – punto 1 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

"(h) Articolo 23 della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa."

Emendamento 135

**Proposta di direttiva
Allegato I - tabella A - riga 4**

Testo della Commissione

<i>Emissioni nazionali totali per categoria di fonti</i>	<i>- CH₄</i>	<i>Comunicazione annuale, dal 2005 all'anno di comunicazione meno 2 (X-2)</i>	<i>15/2****</i>
--	-------------------------	---	-----------------

Emendamento

soppresso

Emendamento 91

**Proposta di direttiva
Allegato I – tabella A – riga 5**

Testo della Commissione

<i>Emissioni nazionali preliminari aggregate per NRF²</i>	<i>- SO₂, NO_x, NH₃, NMVOC, PM_{2,5}</i>	<i>Comunicazione annuale, per l'anno di comunicazione meno 1 (X-1)</i>	<i>30/09</i>
--	--	---	---------------------

Emendamento

<i>Emissioni nazionali preliminari aggregate per NRF²</i>	<i>- SO₂, NO_x, NH₃, NMVOC, PM_{2,5}</i>	<i>Comunicazione biennale, per l'anno di comunicazione meno 1 (X-1)</i>	<i>31/12</i>
--	--	--	---------------------

Emendamento 136

Proposta di direttiva

Allegato I - tabella C - riga 5

Testo della Commissione

<i>Proiezioni delle emissioni, per fonte di categoria aggregata</i>	<i>- CH₄</i>	<i>Dichiarazione biennale, per ogni anno da anno X al 2030 e, se possibile, 2040 e 2050</i>	<i>15/3</i>
---	-------------------------	---	-------------

Emendamento

soppresso

Emendamento 95

Proposta di direttiva

Allegato III – parte 1 – sezione A – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) gestione dell'azoto, tenendo conto dell'intero ciclo dell'azoto;

Emendamento

a) gestione dell'azoto, tenendo conto dell'intero ciclo dell'azoto *e dell'elaborazione di piani di gestione del suolo e dei nutrienti;*

Emendamento 96

Proposta di direttiva

Allegato III – parte 1 – sezione A – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) metodi di spandimento del letame che comportano emissioni ridotte;

Emendamento

c) metodi *e tecniche* di spandimento del letame che comportano emissioni ridotte *tra cui separazione in liquidi e solidi;*

Emendamento 97

Proposta di direttiva

Allegato III – parte 1 – sezione A – punto 1 – lettera e

Testo della Commissione

e) sistemi di trattamento del letame e di compostaggio che comportano emissioni ridotte;

Emendamento

e) sistemi di trattamento del letame e di compostaggio che comportano emissioni ridotte *tra cui separazione in liquidi e*

solidi;

Emendamento 98

Proposta di direttiva

Allegato III – parte 1 – sezione A – punto 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

g bis) promozione del pascolo e dell'allevamento estensivo e rafforzamento della biodiversità dei pascoli con piante che presentano un elevato livello di amminoacidi, come ad esempio trifoglio, erba medica e cereali;

Emendamento 99

Proposta di direttiva

Allegato III – parte 1 – sezione A – punto 1 – lettera g ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

g ter) promozione di una rotazione delle colture che comprenda quelle azotofissatrici;

Emendamento 100

Proposta di direttiva

Allegato III – parte 1 – sezione A – punto 1 – lettera g quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

g quater) promozione dell'agricoltura agroecologica che crei sistemi agricoli caratterizzati da elevata biodiversità, efficienza in termini di risorse e una minore, o idealmente inesistente, dipendenza dalle sostanze chimiche;

Emendamento 101

Proposta di direttiva

Allegato III – parte 1 – sezione A – punto 3 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) i fertilizzanti inorganici sono distribuiti in funzione delle esigenze prevedibili delle colture o dei prati *interessati* in termini di

d) i fertilizzanti inorganici sono *sostituiti, per quanto possibile, da fertilizzanti organici. Laddove i fertilizzanti inorganici*

azoto e fosforo, tenendo conto del tenore di nutrienti *del* suolo e degli apporti di nutrienti degli altri fertilizzanti.

continuino a essere impiegati, essi sono distribuiti in funzione delle esigenze prevedibili delle colture o dei prati in termini di azoto e fosforo, tenendo conto del tenore di nutrienti *presenti nel* suolo e degli apporti di nutrienti degli altri fertilizzanti.

Emendamento 108

Proposta di direttiva Allegato III – parte 1 – sezione A bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

A bis. Misure per il controllo delle emissioni di ossidi di azoto e particolato nelle aree urbane

Gli Stati membri, di concerto con le autorità locali e regionali, prendono in esame le seguenti misure:

- piani di mobilità urbana sostenibile, comprese misure quali l'introduzione di zone a basse emissioni, tariffazione della congestione, controlli dei parcheggi, limiti di velocità, sistemi di car-sharing e sviluppo di infrastrutture di ricarica alternative;*
- promozione del trasferimento modale allo scopo di incrementare l'uso della bicicletta, gli spostamenti a piedi e l'utilizzo dei trasporti pubblici;*
- piani per il trasporto merci sostenibile nelle aree urbane, come ad esempio l'introduzione di centri di consolidamento nonché misure volte a incoraggiare il trasferimento del trasporto merci regionale dalla strada alla ferrovia e alle vie navigabili;*
- uso del sistema di pianificazione per far fronte alle emissioni derivanti da nuove costruzioni e da caldaie; misure di adeguamento all'efficienza energetica per edifici esistenti;*
- sistemi di adeguamento per promuovere la sostituzione di vecchi impianti di combustione domestici con un migliore isolamento domestico, pompe di calore, olio combustibile leggero, nuovi impianti*

- a pellet di legno, teleriscaldamento o gas;*
- *incentivi economici e fiscali per incoraggiare la diffusione di impianti di riscaldamento a basse emissioni;*
 - *divieto di consumo di combustibili solidi in aree residenziali e in altre aree sensibili per proteggere la salute dei gruppi vulnerabili, tra cui i minori;*
 - *riduzione al minimo delle emissioni provenienti dal settore delle costruzioni tramite l'introduzione e l'applicazione di politiche volte a ridurre e monitorare le polveri generate dal settore delle costruzioni, nonché fissazione di limiti di emissione per le macchine mobili non stradali;*
 - *revisione delle aliquote di tassazione dei veicoli in modo da tenere conto delle emissioni reali più elevate delle auto diesel e dei motori a benzina ad iniezione diretta, allo scopo di incoraggiare le vendite di veicoli meno inquinanti;*
 - *appalti pubblici e incentivi fiscali per incoraggiare la rapida diffusione di veicoli a bassissime emissioni;*
 - *sostegno all'installazione su macchine, camion, autobus e taxi diesel di filtri antiparticolato conformi alla norma relativa alla classe IV di cui ai regolamenti UNECE sui dispositivi retrofit per il controllo delle emissioni;*
 - *regolamentazione delle emissioni prodotte dalle macchine da costruzione e da altre macchine mobili non stradali utilizzate in aree densamente popolate (anche mediante interventi di retrofit);*
 - *campagne di sensibilizzazione e avvisi.*

Emendamento 109

Proposta di direttiva Allegato III – parte 1 – sezione C bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

C bis. Misure di riduzione delle emissioni per limitare le emissioni di idrocarburi

Gli Stati membri riducono le emissioni di composti organici volatili non metanici (COVNM) promuovendo il ricorso alle moderne tecnologie di costruzione di tubi a emissioni zero che vengono impiegate in diversi settori.

Emendamento 110

Proposta di direttiva

Allegato III – parte 2 – punto 1 – lettera a – punto i

Testo della Commissione

i) le priorità politiche e il loro rapporto con le priorità fissate in altri settori pertinenti, compresi i cambiamenti climatici;

Emendamento

i) le priorità politiche e il loro rapporto con le priorità fissate in altri settori pertinenti, compresi *l'agricoltura, l'economia rurale, l'industria, la mobilità e i trasporti, la protezione della natura* e i cambiamenti climatici;

Emendamento 111

Proposta di direttiva

Allegato III – parte 2 – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) le opzioni strategiche considerate per conseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni *a partire dal 2020 e dal 2030 e i livelli intermedi delle emissioni stabiliti per il 2025* e per contribuire a migliorare ulteriormente la qualità dell'aria, e l'analisi di queste opzioni, ivi compreso il metodo di analisi; l'impatto individuale o complessivo delle politiche e delle misure sulle riduzioni delle emissioni, la qualità dell'aria e l'ambiente e le relative incertezze;

Emendamento

b) le opzioni strategiche considerate per conseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni per il *2020, il 2025 e il 2030* e per contribuire a migliorare ulteriormente la qualità dell'aria, e l'analisi di queste opzioni, ivi compreso il metodo di analisi; l'impatto individuale o complessivo delle politiche e delle misure sulle riduzioni delle emissioni, la qualità dell'aria e l'ambiente e le relative incertezze;

Emendamento 112

Proposta di direttiva

Allegato III – parte 2 – punto 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) *se del caso*, una spiegazione *dei motivi per cui i livelli intermedi* delle emissioni *per il 2025 possono essere raggiunti solo*

Emendamento

d) una spiegazione delle *misure adottate per rispettare gli impegni nazionali di*

mediante misure che comportano costi sproporzionati;

riduzione delle emissioni;

Emendamento 113

Proposta di direttiva

Allegato III – parte 2 – punto 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) una spiegazione della metodologia utilizzata per garantire che le misure volte a rispettare gli impegni nazionali di riduzione del PM_{2,5} privilegino la diminuzione delle emissioni di particolato carbonioso;

Emendamento 114

Proposta di direttiva

Allegato III – parte 2 – punto 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) una valutazione del modo in cui le politiche e le misure prescelte garantiscono la coerenza con i piani e i programmi istituiti in altri settori d'azione pertinenti.

e) una valutazione del modo in cui le politiche e le misure prescelte garantiscono la coerenza con i piani e i programmi istituiti in altri settori d'azione pertinenti *in particolare, tra l'altro, con i piani di qualità dell'aria ai sensi della direttiva 2008/50/CE, i piani nazionali transitori e i piani di ispezione ai sensi della direttiva 2010/75/UE, i piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica ai sensi della direttiva 2012/27/UE, e i piani d'azione nazionali per le energie rinnovabili ai sensi della direttiva 2009/28/CE, nonché con i piani o i programmi pertinenti soggetti ai requisiti della direttiva 2001/42/CE o a disposizioni equivalenti della legislazione successiva.*

Emendamento 115

Proposta di direttiva

Allegato III – parte 2 – punto 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) una valutazione dei progressi registrati nell'attuazione del programma, nella

a) una valutazione dei progressi registrati nell'attuazione del programma, nella

riduzione delle emissioni *e* nella riduzione delle concentrazioni;

riduzione delle emissioni, nella riduzione delle concentrazioni ***nonché dei benefici ambientali, di salute pubblica e socio-economici associati;***

Emendamento 116

Proposta di direttiva
Allegato III – parte 2 – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) eventuali cambiamenti significativi verificatisi nel contesto politico, nelle valutazioni, nel programma o nel calendario di attuazione.

Emendamento

b) eventuali cambiamenti significativi verificatisi nel contesto politico, nelle valutazioni (***compresi i risultati delle ispezioni e della vigilanza del mercato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2 ter***), nel programma o nel calendario di attuazione.

Emendamento 117

Proposta di direttiva
Allegato III – parte 2 – punto 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) una valutazione dei progressi compiuti nel raggiungimento degli obiettivi a lungo termine dell'Unione in materia di salute e ambiente, alla luce di eventuali necessari aggiornamenti di tali obiettivi, compresi eventuali nuovi orientamenti sulla qualità dell'aria a cura dell'Organizzazione mondiale della sanità;

Emendamento 118

Proposta di direttiva
Allegato III – parte 2 – punto 2 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b ter) se un programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico è aggiornato a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, questo deve altresì contenere informazioni su tutte le misure aggiuntive di abbattimento dell'inquinamento atmosferico da mettere in atto, a livello locale, regionale o nazionale, in

connessione con il raggiungimento degli impegni di riduzione delle emissioni e degli obiettivi di qualità dell'aria, compresi quelli di cui all'allegato III della presente direttiva e all'allegato XV, punto B, paragrafo 3, della direttiva 2008/50/CE.